



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 735 DEL 18/08/2023

OGGETTO: LUNGOBISAGNO ISTRIA (FRONTE CIV. 36) SKY L11 (DIREZIONE MARE)

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AI FINI DELL'ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PER INDAGINI SKY METRO

IL DIRIGENTE

Preso atto della nota pervenuta dalla SOCOTEC ITALIA. S.r.l. con la mail del 09.08.2023 nella quale indicava nel cronoprogramma delle attività le nuove date degli interventi da eseguire;

Premesso che la società SOCOTEC ITALIA. S.r.l. con sede legale in Lainate (Mi) via Bariola 101-103 ha presentato istanza PG/2023/339593 in data 27.07.2023, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della strada in oggetto nel territorio del Municipio IV – Media Valbisagno, al fine dell'esecuzione dei lavori di sondaggio geognostico per lo Sky metro di Genova;

Preso atto della riunione tenutasi negli Uffici della Mobilità con il Project Management Office in data 26.07.2023 nella quale si sono evidenziati problemi nella cantierizzazione di alcuni siti per quanto riguarda la disposizione della segnaletica e relative misure di sicurezza stradale;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporta la modifica della circolazione veicolare in un tratto della strada in oggetto al fine di attivare le occupazioni stradali necessarie alla messa in sicurezza dei lavori di sondaggio geognostica per le indagini della Sky metro;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e, contestualmente, permettere



all'Impresa incaricata dei lavori di eseguire le opere con maggior celerità;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Tenuto conto delle comunicazioni intercorse con il Project Management Office relativamente all'attivazione della fase lavorativa in oggetto così come indicata dall'Impresa esecutrice nel Piano di Segnalamento Temporaneo di cantiere;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 09.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte dal giorno **21.08.2023** al giorno **28.08.2023**, con orario **00:00-24:00**, sul lato ponente della corsia direzione mare di **Lungobisagno Istria**, in prossimità dell'intersezione con il ponte Bezzecca, è istituita la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli;

Dall'intersezione con il ponte Bezzecca, per una estensione di circa 50 mt. verso mare, è altresì istituito il divieto di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli per gli inadempienti ed il divieto di transito pedonale;

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.



MANDA


Alla SOCOTEC ITALIA. S.r.l.. per l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).


alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.


IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari


Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.





Luci crepuscolari 

Orso grill 



3,00 m
3,50 m
15,00 m

Piano di segnalamento SKY L11: SS 45 Lungo Bisagno Istria 75 direzione sud; Chiusura parcheggio e parzializzazione corsia di marcia; area di lavoro 3X15; il marciapiede viene interdetto e non lasciato libero alla circolazione pedonale; la cartellonistica verrà installata da subito dopo l'incrocio avendo una distanza inferiore ai 60 metri; installazione de.fle.co e luci crepuscolari per la notte.

